



Circolare 2/2017

Temi:

- + Reintroduzione Intrastat per il 2017
- + Dichiarazione di intento
- + Riduzione ACE
- + Presupposti Intrastat e prova dell'avvenuto trasporto
- + Compensazioni IVA
- + Interessi di mora
- + Aliquota IVA al 5%
- + Rilascio CU
- + Scadenze
- + Agevolazioni agricoltura
- + Scadenza pagamento imposte
- + Comunicazioni dati delle fatture

Attenzione:

Reintroduzione Intrastat per il 2017

La **soppressione dei modelli Intrastat** per gli **acquisti** di merce e le **prestazioni** di servizio ricevute è avvenuta prematuramente. Infatti, la soppressione introdotta dalla Legge di Stabilità DL. n. 244/2016 è stata **posticipata** di un anno.

La motivazione risiede nel fatto che in Italia i modelli Intrastat hanno **un'utilità** anche ai fini statistici. La soppressione di tale obbligo era dettata solamente da motivi fiscali. I regolamenti statistici dell'UE prevedono, tuttavia, che gli acquisti devono essere in ogni caso comunicati.

Ciò significa che per quei soggetti con **periodicità Intrastat mensile** riferita agli **acquisti di merce** (superamento del limite di Euro 50.000 per l'acquisto di merce negli ultimi quattro trimestri), oltre a comunicare la **vendita di merce e le prestazioni di servizio rese**, **continueranno** a comunicare anche gli acquisti di merce.

Non è ancora chiaro se tale previsione è valida anche per la comunicazione mensile delle prestazioni di servizio ricevute. Si attendono chiarimenti.

La prima scadenza per la comunicazione degli **acquisti di merci** (Intra-2), unitamente alla **vendita di merce e prestazioni di servizio rese** (Intra-1), era prevista per il lunedì 27 febbraio 2017 (il 25/02 è un sabato).

Presupposti Intrastat e prova dell'avvenuto trasporto

Per la non imponibilità IVA delle cessioni intracomunitarie **non** contano gli **aspetti formali**, ma i **presupposti materiali**, i quali sono:

- il trasferimento all'acquirente della **disponibilità** giuridica e materiale del bene dietro corrispettivo;
- la **spedizione** del bene da uno Stato membro all'altro;
- che il venditore e l'acquirente siano **soggetti passivi**.

L'ottenimento della partita IVA e la registrazione al VIES sono requisiti **formali**, ma non condizioni sostanziali. **Finora** l'Agenzia delle Entrate era dell'opinione che senza la registrazione al VIES non potevano applicarsi le condizioni di non imponibilità IVA in caso di cessioni intracomunitarie. Pertanto, tale registrazione aveva valenza sostanziale, ma una recente sentenza della Corte di Giustizia ha ribaltato tale previsione. La prassi amministrativa deve, quindi, essere aggiornata. Determinati sono le caratteristiche oggettive, ossia che l'acquirente abbia la qualifica di contribuente e che eserciti un'attività economica (art. 9 Legge IVA).

In Italia l'aspetto della **prova del trasporto** non viene presa abbastanza in considerazione, per

questo con la presente vogliamo sottolineare l'importanza della cosiddetta prova dell'avvenuto trasporto con cui l'acquirente conferma la ricezione della merce e che quindi la merce è passata da uno Stato membro all'altro.

Aliquota IVA al 5%

Già a partire dal 23 luglio 2016 l'aliquota IVA sul basilico, rosmarino, salvia e origano freschi è stata aumentata al 5%. Con una risoluzione, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'aumento dell'aliquota è da applicarsi anche in caso in cui i suddetti prodotti siano surgelati ovvero prevedano l'aggiunta di una piccola quantità di olio.

Agevolazioni agricoltura

Piccoli proprietari, che con l'acquisto di altri terreni agricoli si allargano, possono beneficiare **dell'imposta di registro** in misura fissa e **dell'imposta ipotecaria** pari ad Euro 200 e **dell'imposta catastale** pari all'1%. I requisiti validi per l'Alto Adige sono di essere proprietari di un maso chiuso e di gestirlo. I beneficiari possono essere i coniugi come anche parenti in linea diretta.

Dichiarazione di intento

A partire dal **1° marzo 2017** è da utilizzarsi il **nuovo** modello per le dichiarazioni di intento. Per tutte le dichiarazioni che sono state trasmesse a **fine 2016** ovvero ad **inizio 2017 non** occorre che vengano **rielaborate e ritrasmesse**, a meno che il **limite di tempo** (p.es. 1.1-31.12.2017) non sia stato utilizzato.

Nelle singole dichiarazioni di intento è necessario indicare solo **una parte del plafond a disposizione**, ossia solamente l'importo che verrà **presumibilmente** utilizzato per gli acquisti dai singoli fornitori. La gestione delle dichiarazioni diviene, quindi, più complicata, poiché solamente fino al limite attribuito al singolo fornitore si può non addebitare l'IVA. Se tale limite dovesse essere superato, occorre presentare una nuova dichiarazione per la differenza.

Compensazione IVA

Il **credito IVA inferiore ad Euro 5.000** può essere utilizzato in compensazione anche prima dell'invio della dichiarazione dei redditi. Diversamente, il credito IVA compreso tra Euro **5.000 e 15.000**, può essere utilizzato in compensazione a partire dal giorno **16 del mese successivo** a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA (quindi, per esempio, dal 16 marzo 2017 in caso di dichiarazione annuale IVA presentata entro febbraio 2017). In tutti i casi in cui l'utilizzo in compensazione del credito IVA (anche in più F24) dovesse eccedere il limite dei 5.000 euro, il pagamento di ogni singolo modello F24 dovrà avvenire esclusivamente con **modalità telematiche** (Fisconline/Entratel) e non è consentito l'utilizzo dell'home banking. Per la compensazione dei crediti IVA **superiori ad Euro 15.000** è necessaria **l'apposizione del visto di conformità**.

Rilascio CU

La scadenza per l'invio telematico delle **Certificazioni Uniche all'Agenzia delle Entrate** è stabilita per il **7 marzo 2017**. Il rilascio della stessa ai singoli **percipienti** è stata posticipata da fine febbraio al **31 marzo 2017**.

Scadenza pagamento imposte

Il **nuovo termine** per il pagamento del **saldo e del primo acconto** delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi è posticipata al 30.06 anziché 16.06.
 Tale termine vale per le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi nonché per gli acconti della cedolare secca, ma per il momento non vale per i pagamenti rateali. Questi ultimi per le imprese e i professionisti sono da corrispondere entro il 16 di ogni singolo mese. Allo stesso mese per i pagamenti relativi all'IMI, all'IMI e alla TASI rimane valida la scadenza del 16 giugno.

Comunicazione dati delle fatture

E' stato introdotto il **nuovo obbligo di comunicare** i dati delle fatture emesse e di quelle ricevute. Da comunicare sono **solamente** i dati delle **fatture**, incluse anche quelle relative alle **spese di ri-**

storanti e alle **bolle doganali**, mentre **non** sono da considerare le **ricevute fiscali**. I ricavi di importo superiore ad Euro 3.600 che **non** sono soggetti a fatturazione, contrariamente allo spesometro, non sono da comunicare.

Dalla comunicazione sono esclusi piccoli imprenditori delle zone montane, i contribuenti forfetari (Legge n. 190/2014) e minimi (art. 27 DL. n. 98/2011).

Riduzione ACE

Nell'ambito della Finanziaria 2017 è prevista la riduzione per il 2017 al 2,3% dell'aliquota dell'agevolazione ACE (attualmente al 4,75%). Già a partire dal periodo di imposta 2016 non si dovrà tenere più conto degli investimenti in titoli e valori immobiliari. A decorrere dal 2016 vengono estese alle **ditte individuali / società di persone** le regole per la determinazione dell'ACE previste per i soggetti IRES.

Interessi di mora

L'interesse di mora sarà aggiornato ogni **sei** mesi. Il tasso di interesse è basato sul tasso di rifinanziamento della Banca centrale europea, che è immutato rispetto al secondo semestre del 2016 ed è rimasto invariato a 0%. Il tasso di interesse di mora è di 8 punti al di sopra del tasso di rifinanziamento, per quanto riguarda alimenti deperibili a 12 punti.

Gli interessi di mora per il primo semestre del 2017 sono pari a **8%** e al **12%** per i prodotti alimentari deperibili, a meno che non si stabilisca un accordo tra le parti.



SCADENZE

7 marzo

- Invio dei Mod. CU/2017 all'Agenzia delle Entrate

16 marzo

- Versamento **IVA** del mese di febbraio 2017 per i contribuenti mensili

- Versamento **ritenute d'acconto e alla fonte** del mese di febbraio sui compensi, provvigioni e redditi di capitale con codice tributo 1040

- versamento della tassa vidimazione libri sociali per le società di capitali

27 marzo

- Invio dei modelli Intrastat per gli acquisiti intracomunitari di merce, prestazioni di servizio ricevute, nonché vendite di merci e prestazioni di servizio rese nel mese febbraio

31 marzo

- Invio ai percettori dei modelli CU/2017

- Consegna delle certificazioni degli utili corrisposti

Per ulteriori informazioni potete contattare direttamente il Vs. consulente di fiducia.

Il Vostro Team di Consulenti

Questa circolare costituisce un' offerta informativa non vincolante e generica. Non sostituisce una consulenza giuridica, fiscale o aziendale. Non siamo responsabili per la correttezza, l'attualità e la completezza delle informazioni.